

## Contributo di Centroal alla VIII Commissione Ambiente della Camera

Illustre Presidente, Onorevoli,

Le imprese del nostro settore producono, trasformano e riciclano i metalli non ferrosi (industriali - Al, Cu, Zn, Pb, e preziosi) e rappresentano tutte le più importanti realtà industriali del settore e in particolare i produttori di materia prima (di fonte primaria e secondaria) ed i produttori di semilavorati (laminati ed estrusi) e di getti.

Il **settore della metallurgia** non ferrosa italiana, con 25.000 addetti diretti ed un fatturato, nel 2019, di 21,7 miliardi di euro, si colloca al secondo posto in Europa dietro a quello tedesco e offre un contributo essenziale a mantenere alta nel mondo la competitività della nostra industria meccanica, spina dorsale del comparto del manifatturiero nazionale.

All'interno di questo sistema il **comparto dell'alluminio** esprime i numeri più elevati con 15.600 addetti diretti e 11,6 miliardi di fatturato.

Sebbene dopo l'ossigeno ed il silicio sia il terzo elemento più abbondante sulla crosta terrestre, l'alluminio è di gran lunga il più giovane tra i metalli di uso industriale. È stato prodotto per la prima volta su scala industriale nel 1886.

In Italia la produzione di alluminio, dopo la chiusura dello smelter di Portovesme (ex-Alcoa di cui seguiamo in questi mesi gli sviluppi per la riapertura), è basata al 100% sul riciclo. Il riciclo dell'alluminio consente la riduzione del consumo di suolo per scopi minerari, evita lo smaltimento di manufatti obsoleti, limita notevolmente le emissioni di CO<sub>2</sub> e genera un elevato risparmio energetico. L'alluminio si può considerare una banca dell'energia poiché può essere riciclato impiegando un ventesimo dell'energia utilizzata nella sua prima produzione da minerale. Da ciò consegue un bilancio energetico positivo in termini di ciclo di vita del prodotto (produzione, uso, riciclo). Grazie all'infinita riciclabilità il 75% dell'alluminio da sempre prodotto è tutt'ora in uso. Perché l'alluminio non si consuma, si usa, si riusa e si riusa.

Questo significa che l'alluminio è parte della soluzione per un'economia ed un'industria più sostenibili, è il precursore naturale del concetto di Economia Circolare potendosi riciclare all'infinito senza perdere i suoi valori intrinseci che sono la durevolezza, la resistenza la leggerezza e il valore. Altre importanti proprietà che lo caratterizzano sono la conducibilità termica, la conducibilità elettrica, la facile lavorabilità, la versatilità, l'igienicità e la resistenza alla corrosione.

L'alluminio trova applicazioni fondamentali nei trasporti (terra, aria e mare), nell'edilizia, nella componentistica meccanica, nell'high-tech, nell'alimentare e nel farmaceutico. Rappresenta quindi una risorsa chiave per l'industria manifatturiera nazionale.



Nel settore dei trasporti le proprietà di leggerezza dell'alluminio ne fanno un materiale di eccellenza perché consente, attraverso una riduzione del peso, una diminuzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Ciò vale anche per i veicoli elettrici.

Per il settore dell'edilizia, l'alluminio migliora le prestazioni energetiche complessive, in particolare attraverso finestre, pareti e facciate ventilate.

Per il settore del packaging, l'alluminio consente di realizzare imballaggi altamente efficienti e infinitamente riciclabili che utilizzano pochissimo materiale. Fornisce un'impenetrabile barriera all'aria, all'acqua e alla luce che consente la riduzione gli sprechi alimentari.

L'alluminio è un metallo strategico per tutte le tecnologie legate alla transizione energetica essendo un conduttore di calore ed elettricità, che consente la realizzazione di sistemi a basso consumo energetico per la trasmissione elettrica. Esso è ampiamente utilizzato nelle tecnologie di energia rinnovabile come l'energia solare o eolica, nonché per le soluzioni di mobilità elettrica, dato il suo utilizzo per stazioni di ricarica, fili e cavi.

**In tale contesto, è necessario assicurare il mantenimento e il rafforzamento del settore dell'alluminio in Italia e valorizzare i benefici sia in termini ambientali che di sicurezza di approvvigionamento legati all'attività di riciclo in Italia.**

**In sintesi il riciclo dell'alluminio consente di:**

- perseguire l'efficienza delle risorse favorendo l'approvvigionamento domestico di un materiale chiave per lo sviluppo delle tecnologie a basse emissioni di carbonio;
- contribuire in misura rilevante al raggiungimento degli obiettivi UE di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti urbani al 2030;
- contribuire alla riduzione delle emissioni globali di CO<sub>2</sub> e al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi europei di decarbonizzazione.

A causa dell'emergenza da Covid-19 in Italia molti comparti, come le aziende che riciclano l'alluminio, le fonderie e le imprese che operano nel campo della trasformazione in semilavorati e dei trattamenti superficiali dell'alluminio, hanno registrato nel mese di marzo un calo della produzione di circa il 35% che è cresciuto oltre il 50% nel mese di aprile.

Attendiamo di disporre di stime ulteriori ma al momento, provando a quantificare l'impatto di questa crisi sulla produzione di alluminio nel 2020, si stima che il consumo totale di alluminio in Italia nel 2020 dovrebbe attestarsi su 1,6/1,7 milioni di tonnellate, ovvero ai livelli di circa dieci anni fa.

Dal punto di vista del settore dell'alluminio vi sono alcune istanze prioritarie per consentire, pur nelle difficili condizioni in cui si trova il Paese, la ripartenza delle attività manifatturiere:

- **Immediata riattivazione della domanda da parte del mercato.** Occorre accompagnare le misure di urgenza già in vigore, legate alla contingenza, ad altre di più ampio respiro e orizzonte temporale che consentano la ripresa dell'economia reale e della domanda. Altrimenti le aumentate possibilità di accesso al credito (quando concretizzate) rischiano di non avere le conseguenze auspicate. Occorre quindi accompagnare la ripresa delle attività produttive in tutti i settori a partire da quello dell'automotive che è un mercato finale fondamentale per i prodotti in alluminio – con lo snellimento degli adempimenti burocratici, compreso l'accesso al credito sulle quali la presenza delle garanzie potenziate da parte dello



Stato (“decreto-legge liquidità”) è accompagnata da procedure e tempistiche ancora lunghe e complesse rispetto alla gravità della situazione.

- **stimolare la propensione al consumo delle famiglie** e superare anche quel blocco psicologico che, di fronte ad aspettative incerte sul futuro a breve, ingessano l'intero sistema economico del Paese.

In relazione agli aspetti prettamente ambientali ed energetici che devono essere affrontati e perfezionati per sostenere un percorso virtuoso verso l'ecosostenibilità:

### ➤ **L'ambiente e l'economia circolare**

Esprimiamo il giudizio ampiamente positivo di Centroat sugli schemi di decreto legislativi all'esame della Commissione che recepiscono il pacchetto economia circolare della Commissione europea. Una parte consistente delle loro norme dovranno poi essere declinate nel dettaglio tramite successivi decreti ministeriali, come avviene per esempio con l'EPR e sulla tracciabilità dei rifiuti. In tale contesto il nostro contributo ha l'obiettivo di fornire alla Commissione riflessioni e proposte finalizzate sugli aspetti di maggiore rilievo per il settore dell'alluminio.

### **Il rottame**

L'economia circolare si basa sul recupero e il riutilizzo di materiale di scarto, che per legge è denominato “rifiuto”. Questa parola ha sempre avuto nel tempo un'accezione negativa. Trattare rifiuti viene visto talvolta quasi come un lavoro sporco. La politica deve aiutare a comunicare che “green economy” e “circular economy” si ottengono con il recupero dei rifiuti.

Perché funzioni un sistema circolare è necessario **minimizzare il volume di rottami di alluminio che ogni anno lascia legalmente o illegalmente il continente europeo**. Dal 2002 l'Europa è un esportatore netto di rottami di alluminio, parliamo di circa un milione di tonnellate, l'80% esportato in Asia (Cina, India, Pakistan, Corea). Le misure legislative dovrebbero garantire che le materie prime come i rottami, che vengono esportate in paesi Extra-UE, siano trattate da impianti che garantiscano standard ambientali e di sicurezza perlomeno analoghi a quelli Europei.

D'altra parte sarebbe opportuno prevedere una **semplificazione degli adempimenti connessi alla importazione di rifiuti dall'estero**, laddove **sia certo e dimostrabile il destino di tali rifiuti per l'impiego in cicli produttivi industriali in sostituzione di materia prima vergine**, in impianti sottoposti a regime autorizzativo di AIA, e quindi a rigorosi requisiti per il rispetto di elevati standard di tutela ambientale.

### **Contributo dell'alluminio per il raggiungimento degli obiettivi UE di riciclo dei rifiuti urbani**

La nuova direttiva europea sui rifiuti prevede obiettivi di recupero e riciclaggio vincolanti per gli Stati Membri.

Per i rifiuti urbani sono previsti i seguenti obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio:

- 55% in peso al 2025;
- 60% in peso al 2030;
- 65% in peso al 2035.



Per gli imballaggi sono stati previsti obiettivi specifici per i singoli materiali e un obiettivo complessivo del 70% dei rifiuti di imballaggio (in peso) al 2030.

La gestione degli imballaggi in alluminio in Italia è molto efficiente e performante e già oggi supera abbondantemente gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in termini di percentuali di imballaggi da riciclare sull'immesso al consumo.

A fronte di un obiettivo al 2030 del 60%, nel 2018 in Italia è stato riciclato l'80,2% degli imballaggi in alluminio.

Da ciò si evince anche il potenziale che l'alluminio ha come materiale nel settore degli imballaggi per consentire di raggiungere in maniera efficace gli obiettivi vincolanti dell'Unione Europea di riciclaggio sul totale dell'immesso al consumo.

L'alluminio rappresenta analogamente un materiale chiave per raggiungere gli obiettivi europei di riciclo dei rifiuti urbani.

### **EoW e tracciabilità rifiuti**

Ai fini di non minare i risultati raggiunti nell'economia circolare dell'alluminio è necessario tuttavia rimuovere tutte le barriere di natura non tecnologica, relative al quadro normativo e amministrativo in campo ambientale, derivanti da un approccio restrittivo del legislatore e degli enti preposti al controllo e al rilascio delle autorizzazioni.

Innanzitutto le recenti modifiche normative in materia di End of Waste (EoW) hanno portato all'introduzione di una disciplina dei controlli centralizzati *ex post* che rischia di ingessare inutilmente il meccanismo di rilascio di tali titoli abilitativi, strategici per l'economia circolare. Il regime previsto, infatti, genera incertezze sia per le imprese che per gli Enti competenti sul territorio rendendo le attività di riciclo più onerose di quelle di smaltimento.

In sede di recepimento della nuova Direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851) è necessario garantire il massimo allineamento con i dettami della Direttiva europea. Pertanto tale disciplina dei controlli andrebbe soppressa o quantomeno rivista e semplificata.

Ulteriori criticità sono state introdotte dalle Linee Guida per l'applicazione della disciplina dei controlli EoW, emanate dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA).

Seppur condivisibile l'obiettivo di uniformare la disciplina dei controlli a livello nazionale, l'impostazione delle linee guida sembra creare confusione sull'effettivo campo di applicazione e sul rapporto che esiste tra il supporto tecnico *ex ante* e le attività di controllo *ex post*. Inoltre alcuni criteri inseriti nelle Linee Guida sembrano orientarsi in direzione opposta rispetto all'operatività dei processi di economia circolare, creando in diversi passaggi appesantimenti delle procedure e ulteriori vincoli rispetto a quanto previsto da norma.

Ciò rischia concretamente di peggiorare la già scarsa attrattività del nostro Paese per gli investimenti industriali ad alta innovazione, già scoraggiati dai tempi di realizzazione degli investimenti legati al rilascio delle autorizzazioni.



Per quanto riguarda il sistema di tracciabilità dei rifiuti, il nuovo articolato dell'art. 188-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contiene le indicazioni di massima di funzionamento del nuovo registro nazionale di tracciabilità che dovrebbe sostituire, ai sensi dell'art. 6 del DL 135/2018, il SISTRI. La norma fissa solo alcuni principi, demandando il concreto funzionamento, come anche le modalità di interconnessione con i registri di carico e scarico e con i formulari, di cui agli artt. 190 e 193, a successivi decreti attuativi.

**Evidenziamo che le riforme dovrebbero sempre essere affrontate in un'ottica di miglioramento e semplificazione, di eliminazione dei livelli di regolazione ridondanti rispetto a quelli minimi previsti dalle direttive europee**, oltre che di adeguamento dei modelli a nuove esigenze e tecnologie. È pertanto condivisibile e auspicabile che anche nella gestione dei rifiuti entri finalmente una digitalizzazione compiuta degli adempimenti e che questa sia realmente al servizio di imprese, operatori, PA e Enti di controllo.

Riteniamo, pertanto, indispensabile che, una volta deciso che la tracciabilità dei rifiuti è sostenuta da strumenti quali:

- Registro elettronico nazionale;
- Catasto;
- Registri di carico e scarico digitalizzati;
- Formulari di trasporto digitalizzati;

gli stessi debbano essere subito pensati e quindi realizzati in maniera tale che siano in grado di "dialogare" tra loro evitando così che tutti i soggetti che dovranno utilizzarli si trovino a dover fornire più volte gli stessi dati (si pensi all'inutilità di procedere a un adempimento come il MUD, ex art. 189, se quanto segnalato da un produttore nel compilare un registro di carico e scarico e di un formulario, automaticamente andasse a implementare il Registro elettronico Nazionale e Catasto).

**Inoltre, l'entrata in funzione del sistema di tracciabilità informatica deve prevedere un adeguato periodo di sperimentazione che consenta di testare il sistema e renderlo praticabile e operativamente sostenibile**, prevedendo la possibilità di apportare alla disciplina, in maniera agevole, le modifiche necessarie, prima che lo stesso diventi obbligatorio.

## **REACH e sostanze chimiche**

È necessario infine **riconciliare gli obiettivi di protezione della salute e dell'ambiente nella gestione delle sostanze chimiche pericolose con gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali**. L'alluminio riciclato risponde ad elevati standard qualitativi e deve soddisfare gli stessi requisiti del metallo primario in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Tuttavia, spesso, i criteri europei di classificazione delle sostanze (Regolamento CLP (CE) n.1272/2008) e le procedure derivanti dall'applicazione del Regolamento europeo sulle sostanze chimiche (Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006) si traducono, nella pratica, in una barriera al riciclo.

Le modifiche inerenti alla classificazione dei rifiuti e il passaggio da rifiuto non pericoloso a pericoloso determinano spesso conseguenze negative per le operazioni di recupero principalmente legate agli iter burocratici per l'autorizzazione al recupero dei rifiuti pericolosi, con il risultato molto spesso di dover smaltire in discarica materiali che prima erano destinati ad una nuova vita.

**La valutazione costi/benefici dell'iter burocratico di nuove autorizzazioni per sostanze pericolose sembra indurre gli operatori a rinunciare alla richiesta di autorizzazioni, comportando serie difficoltà per le imprese del settore nel trovare destini per rifiuti che prima erano impiegati in applicazioni specifiche a valle del processo di recupero e, di conseguenza,**



**spostando flussi di materiali dal riciclo allo smaltimento. L'esatto contrario degli indirizzi verso un'economia circolare.**

Infine riportiamo alcune considerazioni legate alla previsione di cui all'art. 9 della Direttiva 2008/98/CE così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851, che istituisce la Banca Dati SCIP (Substances of Concern in articles, as such or in complex objects (Products)), con relativi obblighi di notifica per qualsiasi fornitore che immette sul mercato UE, articoli al cui interno sia presente una sostanza SVHC (Substance of Very High Concern) in Candidate List in concentrazione superiore allo 0,1% in peso sull'articolo. L'obbligo di notifica entra in vigore a partire dal 5 gennaio 2021.

Lo scopo è quello di ridurre la presenza di sostanze pericolose dai flussi di rifiuti e di rendere disponibili ai gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti le informazioni su materiali e sostanze incorporate all'interno dei prodotti immessi sul mercato ed eventualmente rendere disponibili tali informazioni anche ai consumatori.

Condividiamo le finalità legate alla necessità di divulgazione dell'informazione, anche tramite lo strumento della stessa Banca Dati, e della graduale riduzione, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, dell'utilizzo di sostanze pericolose negli articoli e, di conseguenza, da flussi di rifiuti; ma preme evidenziare alcune criticità inerenti alle modalità di implementazione della Banca Dati da parte dell'ECHA.

Infatti, le informazioni richieste dall'attuale proposta di ECHA vanno ben oltre quanto indicato dall'articolo 33, paragrafo 1 del Regolamento 1907/2006/CE (cd. REACH), esplicitamente richiamato dalla modifica dell'articolo 9 della suddetta Direttiva 2008/98/CE. Questa estensione dei requisiti non è stata oggetto di una valutazione di impatto (né da parte dell'ECHA né dalla Commissione Europea), al pari dell'intera Banca Dati SCIP, e impone a chiunque immetta articoli sul mercato UE l'obbligo di fornire informazioni dettagliate alla Banca Dati quali, ad esempio: l'identificazione degli articoli, se l'articolo è stato fabbricato in UE, il collegamento con i fornitori a monte, la versione della Candidate List, gli intervalli di concentrazione e le categorie del materiale.

Di conseguenza, se tale approccio dell'ECHA fosse confermato, si verificherebbe un significativo aumento dei costi e degli oneri amministrativi per tutta la filiera e una conseguente perdita di competitività per le aziende, soprattutto PMI, con oneri assolutamente sproporzionati rispetto a quelli che dovrebbero essere i benefici informativi di una banca dati. Infatti, le informazioni non previste dall'articolo 33.1 del REACH non sono mai state raccolte dalle imprese e dunque non risulterebbero disponibili lungo la supply chain entro le scadenze previste.

Pertanto, al fine di mantenere la futura Banca Dati allineata alla Direttiva, **raccomandiamo che in fase di progettazione dell'infrastruttura informatica dello strumento vengano richieste come informazioni obbligatorie solamente quelle già previste e rientranti nell'ambito dell'articolo 33, paragrafo 1, del Regolamento REACH.** Le ulteriori richieste di informazione non devono rappresentare dunque un obbligo di legge ed eventualmente possono essere fornite su base volontaria, qualora disponibili.

I lavori di implementazione della suddetta banca dati sono ancora in corso a livello europeo e auspichiamo che le sopracitate criticità possano essere prese in considerazione, e che si valuti un **posticipo dell'entrata in vigore degli obblighi previsti per i fornitori di articoli**, dall'articolo 9 della nuova Direttiva 2008/98/CE.



## ➤ L'energia

L'industria dell'alluminio è tipicamente ad alta intensità energetica (kwh per unità di valore aggiunto), con comparti "energivori" e "gasivori". L'energia elettrica è prevalente nella produzione primaria, mentre il gas è prevalente nei processi termici del riciclo (fusione) e delle attività di prima trasformazione del metallo (riscaldamento). Entrambe queste forme di energia sono limitatamente sostituibili nelle applicazioni specifiche, almeno nel breve periodo.

In tale contesto, è prioritario che vengano mantenute e rafforzate le misure volte a tutelare la competitività del settore che risulta a forte rischio di delocalizzazione, così come confermato nella cd. lista Carbon Leakage pubblicata dalla Commissione europea per il periodo 2021-2030.

La formazione dei prezzi dei metalli non ferrosi risponde a criteri globali e non è influenzabile a livello locale o, men che meno, da singoli operatori. Le contrattazioni avvengono quotidianamente e ininterrottamente nelle borse che coprono il globo: Londra, Shanghai e New York oltre che per via telematica. Sono pertanto trasparenti per ogni operatore quanto a qualità, quantità e prezzo. Ai produttori di alluminio e, in misura proporzionale, ai trasformatori ed ai riciclatori, il prezzo di vendita è imposto dal mercato mondiale. Il settore rappresenta quindi un settore "price taker", ovvero senza possibilità di trasferimento dei costi dovuti agli oneri legati al consumo di energia e gas sui consumatori finali.

In tale contesto, è necessario prioritizzare oggi le seguenti misure per garantire la sopravvivenza del settore nel prossimo decennio:

- **misure volte a tutelare la competitività delle imprese elettrointensive:** (compensazione degli oneri di sistema e piena compensazione degli oneri ETS diretti ed indiretti);
- **misure volte a tutelare la competitività delle imprese gasivore:** (compensazione degli oneri di sistema e riduzione dello spread di prezzo del gas tra PSV ed hub nord europei)

Per quanto riguarda il primo aspetto, si segnala che l'industria elettrointensiva italiana sino ad oggi non ha fruito della compensazione degli oneri indiretti ETS applicata in larga misura dagli altri Stati membri (Germania, Francia, Spagna). Ciò ha fortemente penalizzato il settore dell'alluminio a livello nazionale, con la perdita di produzioni strategiche, sebbene nella maggior parte degli Stati Membri la produzione di alluminio sia stata finora uno dei principali beneficiari degli aiuti di stato per la compensazione dei costi indiretti ETS.

Il cd. Decreto Salva Imprese (DL 101/19 art.13 comma 2) nell'ambito del fondo per la transizione energetica prevede per la prima volta lo stanziamento di risorse per la compensazione dei costi indiretti ETS, sebbene limitato a meno del 10% del gettito delle aste sui diritti di emissione. Si tratta di una percentuale molto bassa in relazione a quanto avviene negli altri Paesi europei, tenuto anche conto della destinazione vincolata del 50% delle risorse incassate con le aste ETS (Emission Trading System) al Fondo di ammortamento del debito pubblico invece che all'utilizzo per la competitività delle imprese che avviene in Italia.

Anche in considerazione della situazione di crisi legata all'emergenza Covid-19, è necessario prevedere un supporto più adeguato ed ambizioso a tutela della competitività delle nostre imprese, non potendo permetterci di rimanere indietro e di adottare misure più deboli rispetto ai nostri principali competitor europei – su tutti Germania e Francia.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, è fondamentale accrescere la competitività del mercato del gas naturale, allineando il mercato italiano del gas naturale a quelli nord europei – eliminando il differenziale esistente sui costi di approvvigionamento della commodity e adottando misure volte a ridurre gli elevati costi del gas derivanti dal peso degli oneri generali di sistema che gravano sull'industria dell'alluminio nazionale.



## Le misure che proponiamo:

Riteniamo che in questa difficile fase storica vi siano l'opportunità e la necessità di affrontare questioni di primaria rilevanza, ovvero di varare in via prioritaria le seguenti misure:

- **Energia elettrica:**
  - Assicurare il **proseguimento dell'istituto dell'interrompibilità elettrica** dal 2021 come strumento per ridurre gli oneri legati al costo dell'energia elettrica per le imprese ma anche come quale forma di demand-response per la sicurezza del sistema elettrico.
  - Assicurare il **proseguimento della misura per le imprese energivore (cosiddetto art. 39)**: la misura a sostegno degli energivori elettrici, introdotta nel 2013, rappresenta un ulteriore strumento fondamentale per i settori ad elevata incidenza dei costi dell'energia elettrica sul valore della produzione al fine di assorbire i crescenti costi per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Lo strumento è conforme alla "Disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (Comunicazione della Commissione 2014/C-200/C).
  
- **Oneri ETS:**
  - **Assicurare la compensazione dei costi indiretti ETS al settore dell'alluminio per tutto il periodo 2021-2030 in linea con quanto previsto dalla Commissione Europea.** La compensazione dei costi deve essere garantita **allocando una percentuale adeguata** dei proventi delle aste ETS.
  
- **Oneri di sistema sul gas:**
  - **Dare attuazione alla misura "Gasivori"** come previsto dall'art. 21 della L. 167/2017 e in linea con le norme sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente definite a livello europeo;
  - **Ripristinare il servizio di interrompibilità remunerato quale servizio di emergenza del sistema gas** al fine di ottenere il duplice beneficio di evitare criticità sulla fornitura del gas nel caso di situazioni climatiche sfavorevoli e tutelare le imprese gasivore nel ridurre il gap di competitività sul prezzo del gas fra l'Italia ed i principali hub Nord Europei. È necessario assicurare che la misura sia accessibile anche alle PMI evitando di inserire barriere in termini di soglia di partecipazione che taglierebbero fuori il settore dei metalli non ferrosi costituito prevalentemente da piccole e medie imprese
  
- **Sistema di incentivi:** Nel "decreto rilancio" sono stati approvati incentivi al settore dell'edilizia con un bonus del 110%. Sarebbe auspicabile prevedere un **meccanismo di premialità per alcuni interventi ammessi** (per es.: nuove finestre altamente isolanti, pannelli fotovoltaici – tutti impianti che sono realizzabili in alluminio) **se realizzati con materiale riciclato.**

Queste misure, oggi più che mai, sono essenziali per compensare pur in parte lo spread di costo della materia prima esistente in Italia rispetto ai Paesi competitor.

La documentazione allegata riporta i dati di dettaglio del settore ed illustra punti di forza e criticità della nostra industria.